

Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e di promocommercializzazione del Comune di Jesolo anni 2023 – 2025 con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni. CIG GARA: 970428447E

TRA

Massimo Ambrosin, nato il 26/09/1963 a Jesolo (VE), domiciliato per la sua carica presso il Comune di Jesolo in Via Sant'Antonio n. 11, nella sua qualità di Dirigente del settore Finanziario e Sviluppo Turistico, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto sindacale n. 42 del 11/08/2022, in rappresentanza e per conto del Comune di Jesolo - C.F. MBRMSM63P26H823G, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità "Comune";

E

Luigi Pasqualinotto, nato il 07/08/1968 a Jesolo (VE) e residente a Jesolo (VE) in Via Sant'Antonio n.2 vicolo n. 23, domiciliato per la sua carica presso la società "Jesolo Venice srl" con sede in Piazza Brescia n. 13 Jesolo (VE), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e agisce in nome e per conto di "Jesolo Venice srl"- Codice fiscale e Partita I.V.A. 04556200279 R.E.A. n. VE-427230, impresa capogruppo-mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituito con scrittura privata autenticata, dal notaio Francesca Guizzo rep. 22707 ns. prot. 55781 del 20/07/2023;

Eleonora Baldo, nata il 03/11/1985 a Jesolo (VE) e residente a Jesolo (VE) in Via Domenico Modugno n. 77 int. 5, domiciliata per la sua carica presso la società "Jesolo Turismo spa" con sede in Piazza Brescia n. 5 int.6 Jesolo (VE), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in

rappresentanza agisce in nome e per conto di “Jesolo Turismo SPA”- Codice fiscale e Partita I.V.A. 01805470273, R.E.A. n. VE-179520, impresa mandante del raggruppamento temporaneo di impresa costituito con scrittura privata autenticata, dal notaio Francesca Guizzo rep. 22707 ns. prot. 55781 del 20/07/2023,

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell’atto “Appaltatore”

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. 434 del 23/03/2023, il Comune ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato **Codice**), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e di promo-commercializzazione del Comune di Jesolo, anni 2023–2025, con sede in piazza Brescia n. 13, con l’interesse primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico del territorio di Jesolo, dal 01.07.2023 al 30.06.2025 con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;

- che con il medesimo provvedimento n. 434 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto del servizio, prot. n. 22108/2023, costituito da: capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, schema di contratto e relazione di progetto di cui all’art. 23 del d.lgs. 50/2016, con un quadro economico complessivo di € 2.414.800,00 (euro duemilioni quattrocentoquattordicimilaottocento/00) di cui € 980.000,00 (euro novecentottantamila/00) quale importo a base di gara ed euro 0,00 (euro zero/00) di oneri per la sicurezza da interferenze;

- che con determinazione dirigenziale n. 439 del 23/03/2023 è stata approvata la documentazione di gara costituita da bando, disciplinare e modelli di dichiarazione;
- che con determinazione dirigenziale n. 997 del 23/06/2023 il servizio veniva aggiudicato al RTI Jesolo Venice srl con sede legale a Jesolo (VE) in Piazza Brescia n. 13 Jesolo (VE), Jesolo Turismo spa con sede legale in Piazza Brescia n. 5 int.6 Jesolo (VE) per il corrispettivo di € 939.000,00 (euro novecentotrentanovemila/00), oltre ad I.V.A.;
- che con verbale di consegna prot. n. 49693 del 30/06/2023 è stato avviato in via d'urgenza il servizio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120 del 2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) legge n. 108 del 2021, con decorrenza dell'esecuzione dal 01/07/2023;
- che l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 1570 del 05/10/2023 e che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a), del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice.
- che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale ed i relativi allegati, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, e il Capitolato speciale. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni tutte indicate nel presente contratto e nei seguenti elaborati:

- A) nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati denominati: All. A – Planimetria ufficio IAT destinazione Jesolo; All. B – Regolamento dell'OGD Jesolo-Eraclea; All. C Destination Management Plan OGD Jesolo-Eraclea; All. D - DGR Veneto n. 472/2020 allegato A; approvati con determinazione dirigenziale n. 434 del 23/03/2023;
- B) nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara tramite la piattaforma telematica Sintel;
- C) nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara tramite la piattaforma telematica Sintel;
- D) nel bando e disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 439 del 23/03/2023.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver firmato i succitati documenti indicati alle lettere da A) a D) formati su supporto digitale, conservati agli atti dell'unità Turismo.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento servizio di gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e di promocommercializzazione del Comune di Jesolo, anni 2023–2025, con sede in piazza Brescia n. 13, con l'interesse primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico del territorio di Jesolo, con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati indicati all'art. 1.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio 01/07/2023, al termine dei quali il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, con possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni, di ulteriori 24 mesi.

Il Comune esercita la facoltà di rinnovo del servizio comunicandola all'Appaltatore mediante PEC almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi della facoltà di rinnovo del servizio, l'Appaltatore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Il Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore ai sei mesi.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ARTICOLO 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per le prestazioni inerenti l'appalto, per il periodo stabilito al precedente articolo, ammonta complessivamente ad € 939.000,00 (euro novecentotrentanovemila/00) esclusa I.V.A. di legge, come da offerta presentata in sede di gara.

Il corrispettivo viene determinato su base mensile in ragione di 1/24esimo dell'importo offerto ed è pari ad **€ 39.125,00 (euro**

trentanovemilacentovecinque/00) esclusa I.V.A. di legge.

Non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali.

Nel prezzo devono essere compresi tutti i costi relativi all'erogazione del servizio oggetto di questo appalto nessuno escluso.

L'Appaltatore dovrà detrarre dal corrispettivo, i proventi derivanti dalla gestione delle sale del Centro Congressi Kursaal, al netto dei costi di diretta imputazione, con la prima fattura utile emessa dopo la rendicontazione annua e come previsto dal Capitolato speciale, art.2 della parte II Prestazionale.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso le proprie sedi, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse adeguatamente specializzate.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai

precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 6 – ORGANICO ADDETTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Capitolato speciale.

Il referente supervisore nominato dall'Appaltatore è il sig. Giorgio Gagliardi.

In caso di sua assenza o impedimento, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza verranno notificate a mezzo di PEC presso il domicilio eletto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà:

- garantire la sostituzione del personale in caso di malattia o ferie con personale che soddisfi i requisiti richiesti dal Capitolato speciale;
- garantire da parte degli addetti ai servizi l'osservanza dell'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto di anonimato degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro. L'Appaltatore dovrà garantire da parte degli addetti l'osservanza dell'obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento, obbligatorio per tutto il personale del front-office.

L'Appaltatore è tenuto a conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. come recepito dal Comune di Jesolo con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 26.01.2016, pubblicato al seguente

link:

<http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/>

4238, e ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, i doveri di condotta del suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 e ss.mm.ii. "Revisione della legislazione in materia cooperativistica", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 23 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore come in premessa costituito, ai sensi dell'art. 103 D. L.gs. 18/4/2016, n. 50 e nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, ha presentato garanzia definitiva a mezzo di cauzione/fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, che l'Appaltatore si impegna a mantenere valida ed efficace con l'intera durata del contratto.

Detta garanzia risulta acquisita al protocollo del Comune in allegato prot. 55760 del 20/07/2023.

Il Comune è autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale definitivo/fidejussione per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza l'obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Tale cauzione/fidejussione va intesa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa aggiudicazione in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore stesso.

Nei limiti dell'importo massimo garantito, la cauzione/fidejussione va anche intesa a garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Appaltatore stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), con validità non inferiore alla durata del servizio, avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente appalto, con massimale RCT unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e sottolimito di € 300.000,00 e con massimale RCO unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con sottolimito di € 1.500.000,00 per prestatore d'opera infortunato. Inoltre, la polizza deve prevedere le condizioni meglio descritte all'art. 18 del capitolato speciale.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG con sezione RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente contratto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale.

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per qualsiasi danno venisse causato agli ospiti, ai beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale o dai propri mezzi nel corso dell'espletamento dell'appalto ed in conseguenza

dello stesso da parte dell'Appaltatore. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dalla Ditta.

L'appaltatore dovrà istruire il proprio personale in modo da evitare danni di qualsiasi genere alle persone, rotture e danni a beni immobili o mobili per i quali la ditta risponderà direttamente.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente o socio lavoratore dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme al Comune, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a

terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo a favore dell'Appaltatore verrà liquidato con cadenza mensile posticipata, previa presentazione di regolare fattura.

A fronte delle attività oggetto dell'appalto le imprese riunite provvederanno ad emettere nei confronti del Comune le relative fatture mensili ciascuna per la propria quota di partecipazione.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico con le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno contenere in particolare il codice C.I.G., il numero e la data della determinazione di impegno di spesa, tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN) ed il codice ufficio UFCMQF.

Ai sensi dell'art. 30 del D. L.gs. 50/2016, il corrispettivo sarà decurtato della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC.

Dal pagamento del corrispettivo sarà altresì detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico dell'Appaltatore.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, i termini previsti per il pagamento verranno sospesi fino alla definizione della controversia.

Il servizio in oggetto si configura come prestazione soggetta ad I.V.A. commerciale; verrà pertanto applicata nel tempo la relativa normativa vigente.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

ARTICOLO 13 – REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, rispettivamente su richiesta dell'appaltatore o su iniziativa del RUP, in base alle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comune. L'appaltatore è tenuto a chiedere la revisione, a pena di decadenza, nei tre mesi successivi al decorso dei primi dodici mesi e dei successivi uguali periodi. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, a pena di nullità dello stesso.

ARTICOLO 15 - PENALI E RILIEVI

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le disposizioni sull'applicazione delle penali e sui rilievi di cui all'articolo "Penali" del Capitolato speciale.

ARTICOLO 16 – RECESSO DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 in rapporto all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Il Comune ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

ARTICOLO 17 - RECESSO DELL'APPALTATORE

In caso di recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore, non giustificato da cause di forza maggiore, il Comune quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune stesso.

In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del C.C. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora il Comune Appaltante dichiari all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore;
- b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita;
- c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate

dall'Appaltatore;

e) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;

f) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

g) mancata sostituzione del personale considerato professionalmente inadeguato da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;

h) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;

i) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;

j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche);

k) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;

l) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione Comunale che non consentono la prosecuzione del servizio;

m) negli altri casi previsti dall'Art. 108 comma 1 del Codice.

La dichiarazione di risoluzione del contratto dovrà essere comunicata mediante PEC (o altra forma legale di comunicazione).

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi allo svolgimento del servizio.

È salva la facoltà del Comune di affidare la continuazione del servizio ad altre ditte, o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo

all'Appaltatore e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la Stazione Appaltante si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore del Comune.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3 della L.136/2010 mediante comunicazione degli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al predetto servizio e delle generalità dei nominativi delle persone autorizzate ad operare sugli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG). Il Comune dichiara che il codice identificativo di gara è quello in oggetto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della società come indicata in premessa, con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: jesolovenice@legalmail.it

Il Comune ha proprio domicilio presso la sede legale come indicata in premessa. Le comunicazioni inerenti al presente contratto potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: comune.jesolo@legalmail.it.

Le comunicazioni tra le Parti sono validamente effettuate a mezzo di PEC.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I dati personali inerenti l'Appaltatore verranno trattati e conservati dal Comune ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) del reg. UE 2016/679 (GDPR) in relazione agli

adempimenti connessi e derivanti dal presente contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e stati

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), consultabile alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>.

L'appaltatore potrà eseguire il trattamento di dati personali cui ha accesso in forza del presente contratto limitatamente ai dati necessari all'esecuzione del contratto e in ogni caso con esclusione dei dati che il Comune di Jesolo ha raccolto e archiviato per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio di pubblici poteri, per i quali l'eventuale trattamento è subordinato ad espressa e specifica autorizzazione del Comune.

L'Appaltatore, per quanto concerne i trattamenti di dati personali e particolari effettuati nello svolgimento del servizio, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati ed è tenuto ad osservare e mettere in atto quanto riportato al precedente art. 8)

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", da formalizzarsi con atto separato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, ed a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 es.m.i..

L'Appaltatore, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumento ai soggetti interessati;
- nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informarne tempestivamente il Titolare del trattamento;
- ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

L'Appaltatore in nessun caso potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente per scopi diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento.

In caso di mancata accettazione della nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, mediante precedente lettura, di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 17.09.2019, a cui il Comune ha aderito con deliberazione di giunta comunale n. 324 del 8.10.2019 ed accessibile al seguente link <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>, accettandone il contenuto e gli effetti incondizionatamente, pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3 dell'art. 83 bis del d.lgs. 159/2011, introdotto dall'art. 3, comma 7, l. 120/2020.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà esclusivamente quello di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 24 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE

CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ed in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'art. 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 96,00 per l'intero atto.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto, dopo attenta lettura, è sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

Il Comune

Il dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico

Dott. Massimo Ambrosin

L'Appaltatore

Jesolo Venice srl

Luigi Pasqualinotto

Jesolo Turismo spa

Dott.ssa Baldo Eleonora

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.